

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 dicembre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158.

Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00184)..... Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 11 novembre 2020.

Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale. (20A06589) ..... Pag. 2

DECRETO 23 novembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da euro 50 dedicata a «La riedizione della Lira», in versione *reverse proof*, millesimo 2021. (20A06645)..... Pag. 6

DECRETO 23 novembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da euro 20 dedicata a «La riedizione della Lira», in versione *reverse proof*, millesimo 2021. (20A06646)..... Pag. 7

DECRETO 23 novembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da euro 20 commemorativa del «450° Anniversario della nascita di Caravaggio», in versione *proof*, millesimo 2021. (20A06647)..... Pag. 8

DECRETO 23 novembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da euro 5 dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Passito e cannolo siciliano», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021. (20A06648)..... Pag. 9



DECRETO 23 novembre 2020.

**Emissione e corso legale della moneta in bronzital da euro 5 dedicata alla Serie «Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione - Orso Polare», in versione *proof* con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2021.** (20A06649) . . . . . Pag. 10

**Ministero dell'università  
e della ricerca**

DECRETO 28 ottobre 2020.

**Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00815, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020.** (Decreto n. 1694/2020). (20A06525) . . . . . Pag. 11

DECRETO 30 ottobre 2020.

**Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00876, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020.** (Decreto n. 1723/2020). (20A06524) . . . . . Pag. 15

DECRETO 30 novembre 2020.

**Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «LEGOCHIP» nell'ambito del programma FLAG ERA III Call 2019.** (Decreto n. 1739/2020). (20A06539) . . . . . Pag. 19

**Ministero  
dello sviluppo economico**

DECRETO 19 novembre 2020.

**Nomina del commissario straordinario della «Preca Brummel S.p.a.», in amministrazione straordinaria.** (20A06540) . . . . . Pag. 23

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezevast» (20A06544) . . . . . Pag. 24

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro Monico» (20A06545) . . . . . Pag. 25

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Amaro» (20A06546) . . . . . Pag. 25

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan/Amlodipina/Idroclorotiazide Mylan». (20A06547) . . . . . Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil/Amlodipina/Idroclorotiazide Intas». (20A06548) . . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Teva Pharma». (20A06549) . . . . . Pag. 29

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Amaro». (20A06550) . . . . . Pag. 30

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide Sandoz». (20A06551) . . . . . Pag. 31

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arsenico Triossido Sandoz». (20A06552) . . . . . Pag. 32

**Cassa depositi e prestiti S.p.a.**

Avviso a valere sui Libretti smart e sui buoni fruttiferi postali (20A06706) . . . . . Pag. 32

**Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

Domanda di modifica della denominazione registrata «Münchener Bier». (20A06542) . . . . . Pag. 33

Domanda di modifica della denominazione registrata «Volailles D'Ancenis». (20A06543) . . . . . Pag. 33



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158.

**Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche in vista delle imminenti festività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore

a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

20G00184



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2020.

**Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 13-*quater*, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 109, comma 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'art. 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali;

Visto l'art. 13-*quater*, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale stabilisce che i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 dello stesso art. 13-*quater* sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato;

Visto l'art. 109, comma 3, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina l'obbligo di comunicare alle questure territorialmente competenti l'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l'art. 19-*bis*, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il quale dispone che l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2013), con il quale sono state stabilite le modalità di comunicazione dei dati di cui al citato art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sull'imposta di soggiorno che può essere istituita, con deliberazione del consiglio, dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

Visto il contributo di soggiorno, di cui all'art. 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che consente a Roma Capitale l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, concernente il regime fiscale delle locazioni brevi e, in particolare, il comma 1, in base al quale per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di bian-



cheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

Visto il comma 4 dell'art. 4 del richiamato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in base al quale i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 4, conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i predetti dati;

Visto l'art. 4, comma 5 del medesimo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, secondo il quale i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dello stesso decreto-legge n. 50 del 2017, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2 dello stesso art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 agosto 2020, la quale ha espresso parere favorevole;

EMANA  
il seguente decreto:

#### Art. 1.

##### *Oggetto del provvedimento e finalità*

1. Con il presente decreto sono individuati i criteri, i termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell'interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui all'art. 109, comma 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di seguito denominati «Struttura».

2. I dati sono resi disponibili dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'art. 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previsto per Roma Capitale, di seguito «contributo».

3. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali. I comuni utilizzano i dati ricevuti ai fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell'attività di accertamento.

#### Art. 2.

##### *Termini e modalità di trasmissione dei dati*

1. Il Ministero dell'interno rende disponibili all'Agenzia delle entrate i dati, trasmessi ai sensi dell'art. 109, comma 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in forma anonima e aggregata, per struttura identificata come risultante dall'allegato A e dalle relative specifiche tecniche, che fanno parte integrante del presente decreto. Gli eventuali aggiornamenti dell'allegato A e delle specifiche tecniche sono adottati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e sono pubbli-



cati sui siti internet dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze: rispettivamente [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). I dati devono consentire l'individuazione del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione, nonché dei giorni di permanenza nella struttura, dichiarati all'atto della registrazione.

2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili tramite i servizi di cooperazione applicativa con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

3. L'Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo, con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo sul portale SIATELV2-Puntofisco, i dati relativi alle strutture che sono ubicate nel proprio territorio.

4. Ai fini di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, rende disponibile all'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e il contributo, elaborato sulla base degli atti pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 31 dicembre dell'anno precedente unitamente alle informazioni in merito alla data di pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e di conseguente acquisizione di efficacia dell'atto.

5. Per i comuni non compresi nell'elenco reso disponibile alla data del 31 gennaio di cui al comma 4 e che hanno comunque istituito l'imposta di soggiorno durante l'anno in cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili i dati sulla base di detto elenco, i dati concernenti l'annualità in cui l'imposta è stata istituita sono resi disponibili dall'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di istituzione dell'imposta. Resta ferma l'applicazione del comma 3.

6. A decorrere dall'anno di imposta 2020, l'elenco di cui al comma 4 è quello elaborato sulla base delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 13, comma 15-*quater* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone, tra l'altro, che gli atti relativi all'imposta di soggiorno e al contributo hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

7. I comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e il contributo prima dell'anno di imposta 2020 e che non hanno ottemperato all'obbligo di cui all'art. 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella versione vigente prima della sua sostituzione effettuata dall'art. 15-*bis*, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono tenuti ad inserire, entro il 31 marzo 2021, nel portale del federalismo fiscale gli atti già vigenti, al fine di ottenere la disponibilità dei dati relativi all'annualità 2020 da parte dell'Agenzia delle entrate. Se gli inserimenti sono effettuati in una data successiva, l'Agenzia delle entrate rende disponibili esclusivamente i dati a decorrere dall'annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell'atto sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

### Art. 3.

#### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Il presente decreto è applicato a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I dati relativi al 2020, aggregati per annualità, sono resi disponibili dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio 2021. L'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2021, rende disponibili i dati ai comuni presenti nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4, inviato, entro il 30 aprile 2021, dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed elaborato anche sulla base dei comuni che hanno inserito i propri atti entro la data del 31 marzo 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2020

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GUALTIERI

*Il Ministro dell'interno*  
LAMORGESE



**Uff. Analisi & Sviluppo**  
**C.E.N. Centro elettronico Nazionale**  
**Polizia di Stato**

**TRACCIATO RECORD – ALLOGGIATI**

**PREMESSA**

La banca dati Alloggiati è suddivisa in diversi database legati alla competenza territoriale delle Questure.

**TABELLA DESCRIZIONE TRACCIATO RECORD**

| N° | C a m p o                      | Tipo    | Dimensione<br>Max | Vincoli                                                  |
|----|--------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | NUM_RIGA                       | Integer | 10                |                                                          |
| 2  | CATEGORIA_ID                   | Integer | 2                 | Appartenente alla tabella<br>Categorie(Polizia di Stato) |
| 3  | CATEGORIA_DESCRIZIONE          | String  | 50                | Appartenente alla tabella<br>Categorie(Polizia di Stato) |
| 4  | DENOMINAZIONE                  | String  | 50                |                                                          |
| 5  | INDIRIZZO                      | String  | 60                |                                                          |
| 6  | LUOGO                          | String  | 38                | Appartenente alla tabella Luoghi<br>(Polizia di Stato)   |
| 7  | PROVINCIA                      | Char    | 2                 | Appartenente alla tabella Luoghi<br>(Polizia di Stato)   |
| 8  | CODICE_TIPO                    | Char    | 1                 | C = Codice Fiscale - P = Partita IVA                     |
| 9  | CODICE_PIVA_CF                 | String  | 16                |                                                          |
| 10 | TOT_SCHEDINE_INVIAE            | Integer | 10                |                                                          |
| 11 | TOT_GIORNI_PERMANENZA_PRESUNTI | Integer | 10                |                                                          |

**DESCRIZIONI CAMPI**

**NUM\_RIGA**

Progressivo riga tracciato record.

**CATEGORIA\_ID**

Identificativo univoco della categoria di appartenenza della struttura ricettiva.

**CATEGORIA\_DESCRIZIONE**

Descrizione della categoria di appartenenza della struttura ricettiva.

**DENOMINAZIONE**

Rappresenta la descrizione del soggetto che invia i dati per la struttura ricettiva ubicata nell'indirizzo.

**INDIRIZZO**

Rappresenta l'ubicazione della struttura ricettiva e/o la sede legale del soggetto che invia i dati. Questo è un campo a testo libero non formattato secondo alcun pattern.

**LUOGO**

Il luogo relativo al campo indirizzo (comune / stato).

**PROVINCIA**

La provincia relativa al campo indirizzo.

**CODICE\_TIPO**

Carattere identificativo del tipo di codice inserito nel campo successivo: P = Partita IVA, C = Codice Fiscale.

**CODICE\_PIVA\_CF**

Il codice fiscale o la partita IVA relativa al soggetto.

**TOT\_SCHEDINE\_INVIAE**

Il totale degli invii di dati effettuati dal soggetto.

**TOT\_GIORNI\_PERMANENZA\_PRESUNTI**

Il totale del numero di giorni di permanenza dichiarati all'arrivo, per questo motivo presunti.



DECRETO 23 novembre 2020.

**Emissione e corso legale della moneta d'oro da euro 50 dedicata a «La riedizione della Lira», in versione *reverse proof*, millesimo 2021.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione elettronica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione del 17 luglio 2020 della Commissione tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che ha deciso, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira» e ha approvato i bozzetti del dritto e rovescio della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira», in versione *reverse proof*, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

| Metallo | Valore nominale | Diametro | Titolo in millesimi | Peso     |           |
|---------|-----------------|----------|---------------------|----------|-----------|
|         |                 |          |                     | legale   | toleranza |
| Oro     | euro            | mm       | legale              | legale   |           |
|         | 50,00           | 28       | 999,9 ‰             | 15,552 g | ± 5‰      |

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Rappresentazione del dritto della moneta da 1 lira emessa nel 1951 che raffigurava una bilancia con la scritta, nel giro, «REPUBBLICA•ITALIANA». In esergo, il nome dell'autore «CASSOL»; intorno, cerchio di perline.

Sul rovescio: Rappresentazione del rovescio della moneta da 1 lira raffigurante una cornucopia affiancata al numero «1» indicativo del suo valore negli anni Cinquanta. Nel campo di sinistra, in successione, il valore «50 EURO», «2021», anno di emissione della moneta, e «R», identificativo della Zecca di Roma; intorno, cerchio di perline.

Bordo: Zigrinatura fine.

Art. 4.

La moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira», in versione *reverse proof*, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2021.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



DRITTO



ROVESCIO



Roma, 23 novembre 2020

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

20A06645

DECRETO 23 novembre 2020.

**Emissione e corso legale della moneta d'oro da euro 20 dedicata a «La riedizione della Lira», in versione *reverse proof*, millesimo 2021.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione del 17 luglio 2020 della Commissione tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che ha deciso, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira» e ha approvato i bozzetti del dritto e rovescio della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira», in versione *reverse proof*, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

| Metallo | Valore nominale | Diametro | Titolo in millesimi | Peso    |           |
|---------|-----------------|----------|---------------------|---------|-----------|
|         |                 |          |                     | legale  | toleranza |
| Oro     | euro            | mm       | legale              | legale  |           |
|         | 20,00           | 22       | 999,9 ‰             | 7,776 g | ± 5‰      |

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Rappresentazione del dritto della moneta da 1 lira emessa nel 1951 che raffigurava una bilancia con la scritta, nel giro, «REPUBBLICA • ITALIANA». In esergo, il nome dell'autore «CASSOL»; intorno, cerchio di perline.

Sul rovescio: Rappresentazione del rovescio della moneta da 1 lira raffigurante una cornucopia affiancata al numero «1» indicativo del suo valore negli anni Cinquanta. Nel campo di sinistra, in successione, il valore «20 EURO», «2021», anno di emissione della moneta, e «R», identificativo della Zecca di Roma; intorno, cerchio di perline.

Bordo: Zigrinatura fine.

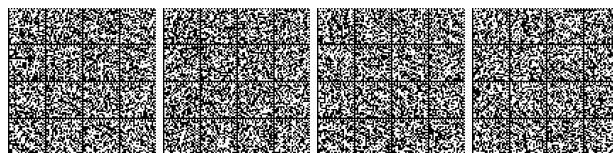
Art. 4.

La moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira», in versione *reverse proof*, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2021.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.



## Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 23 novembre 2020

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

20A06646

DECRETO 23 novembre 2020.

**Emissione e corso legale della moneta d'oro da euro 20 commemorativa del «450° Anniversario della nascita di Caravaggio», in versione *proof*, millesimo 2021.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in Società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre

2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in Società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione del 6 ottobre 2020 della Commissione tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che ha deciso, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'oro da 20 euro commemorativa del «450° Anniversario della nascita di Caravaggio», millesimo 2021, e ha approvato i bozzetti del dritto e del rovescio della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

## Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 20 euro commemorativa del «450° Anniversario della nascita di Caravaggio», in versione *proof*, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

## Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

| Metallo | Valore nominale | Diametro | Titolo in millesimi |                 | Peso    |                 |
|---------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|---------|-----------------|
|         |                 |          | legale              | tolle-<br>ranza | legale  | tolle-<br>ranza |
| Oro     | euro            | mm       | legale              | tolle-<br>ranza | legale  | tolle-<br>ranza |
|         | 20,00           | 21       | 900‰                | ±1‰             | 6,451 g | ±5‰             |

## Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: ritratto di Caravaggio, da un disegno a pastello del pittore Ottavio Leoni (Biblioteca Marucelliana, Firenze). Nel giro, «REPUBBLICA ITALIANA»; in esergo, il nome dell'autore «PETRASSI»;

sul rovescio: un angelo di spalle dalle grandi ali rondine che suona il violino, particolare dell'opera di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio «Il riposo durante la fuga in Egitto» databile al 1597 (Galleria Doria Pamphilj, Roma). A sinistra, la scritta «CARAVAGGIO» e «R», identificativo della Zecca di Roma; a destra, le date «1571•2021», rispettivamente anno della nascita del pittore e anno di emissione della moneta, e il valore «20 EURO»;

bordo: zigrinatura fine.



## Art. 4.

La moneta d'oro da 20 euro commemorativa del «450° Anniversario della nascita di Caravaggio», in versione *proof*, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2021.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

## Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

## Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 23 novembre 2020

*Il direttore generale del Tesoro:* RIVERA

20A06647

DECRETO 23 novembre 2020.

**Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da euro 5 dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Passito e cannolo siciliano», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione del 17 luglio 2020 della Commissione permanente tecnico-artistica, *ex regio* decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che ha deciso, tra l'altro, l'emissione di una moneta in cupronichel da euro 5 dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Passito e cannolo siciliano», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021;

Visto il verbale della riunione del 6 ottobre 2020 della suddetta commissione che ha approvato i bozzetti del dritto e del rovescio della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

## Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in cupronichel da euro 5 dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Passito e cannolo siciliano», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

## Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

| Metallo     | Valore nominale | Diametro | Peso    |            |
|-------------|-----------------|----------|---------|------------|
|             | euro            |          | legale  | tolleranza |
| Cupronichel | 5,00            | 26,95    | 10,30 g | ± 3,5%     |

## Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto:

due cannoli siciliani e un bicchiere di Passito in primo piano su una decorazione tipica della ceramica di Caltagirone e una colonna tortile barocca con capitello corinzio ispirata dall'interno della Chiesa Madre di Pa-



lazzolo Acreide. Nella composizione, ad arco, le scritte «Repubblica italiana» e «Sicilia», separate da un'onda del mare stilizzata; in basso, a destra, il nome dell'autore «Colaneri». Moneta con elementi colorati;

sul rovescio:

composizione di elementi rappresentativi della Sicilia: il Tempio della Concordia della Valle dei Templi di Agrigento, il Teatro Antico di Taormina stilizzato, un ramo di mandorlo, un'onda del mare e la Triscele, testa femminile con tre gambe piegate, chiamata anche Trinacria, simbolo della Sicilia e parte integrante della bandiera siciliana. In alto, a giro, la scritta «Sapori d'Italia» e il valore «5 euro»; a sinistra, «R», identificativo della Zecca di Roma; in basso, anno di emissione «2021»;

bordo: zigrinatura continua.

#### Art. 4.

La moneta in cupronichel da euro 5 dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Passito e cannolo siciliano», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2021.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

#### Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

#### Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 23 novembre 2020

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

20A06648

DECRETO 23 novembre 2020.

**Emissione e corso legale della moneta in bronzital da euro 5 dedicata alla Serie «Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione - Orso Polare», in versione *proof* con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2021.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione del 17 luglio 2020 della Commissione tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che ha deciso, tra l'altro, l'emissione di una moneta in bronzital da euro 5 dedicata alla Serie «Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione - Orso polare», in versione *proof*, con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2021, e ha approvato i bozzetti della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

#### Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in bronzital da euro 5 dedicata alla Serie «Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione - Orso polare», in versione *proof* con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.



## Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

| Metallo   | Valore nominale | Diametro | Peso   |            |
|-----------|-----------------|----------|--------|------------|
|           | euro            |          | legale | tolleranza |
| Bronzital | 5,00            | 26,95    | 9,30 g | ± 3,5%     |

## Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: composizione a colori di alcune specie animali rappresentative della fauna terrestre che convivono in armonia con l'ambiente. In alto e a destra, «Repubblica italiana»; in esergo, il nome dell'autore «PETRAS-SI». Moneta con elementi colorati;

sul rovescio: composizione con tre orsi polari raffigurati su una banchisa. In alto, nel giro, la scritta «ORSO POLARE» e il valore «5 EURO»; in esergo, «2021», anno di emissione della moneta, e «R», identificativo della Zecca di Roma. Moneta con elementi colorati;

bordo: zigrinatura continua.

## Art. 4.

La moneta in bronzital da euro 5 dedicata alla Serie «Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione - Orso polare», in versione *proof* con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2021.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

## Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

## Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in bronzital, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 23 novembre 2020

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

20A06649

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 ottobre 2020.

**Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00815, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020.** (Decreto n. 1694/2020).

### IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE  
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'Allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;



Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con Decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014-2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 - P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo

2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'Avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo Avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere sulla dotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 - Asse II - Azione Cluster (II.2), e per 170.000.000,00 a valere sul Piano stralcio «Ricerca e Innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal MUR;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020, al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato Avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le 12 aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziare per l'attuazione dell'avviso decreto direttoriale 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art 13, comma 1, del più volte citato Avviso;



Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'Avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'Avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° ottobre 2018, n. 2512 con il quale il MIUR provvedeva ad approvare la graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Agrifood» dell'Avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «Agrifood»» Allegato 1 al predetto decreto direttoriale, successivamente sospesa con il decreto direttoriale dell'8 febbraio 2019, n. 190, e riapprovata con decreto direttoriale del 9 agosto 2019, n. 1619, in uno con l'allegata tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «Agrifood»» Allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 18 maggio 2020 prot. n. 7930 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Agrifood» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01\_00815 dal titolo «TEBAKA - Sistema per acquisizione conoscenze di base del territorio» con nota del 7 settembre 2020 prot. n. 13382;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato Avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e Innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'Avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Viste le note del 18 settembre 2020 prot. n. 13854 e del 25 settembre 2020 prot. n. 14240 con le quali sono state, rispettivamente, comunicate da questa Amministrazione e accettate dal Soggetto Capofila le variazioni di costo al capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale n. 593 del 2016;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni e integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «...tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020...»;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 27 ottobre 2020 prot. n. 16003 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019 prot. n. 21578 inviata dall'Amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;



Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Agrifood» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01\_00815 dal titolo «TEBAKA - Sistema per acquisizione conoscenze di base del territorio» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema Sirio, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 1° settembre 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di dodici mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'Avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'Avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è il Distretto tecnologico aerospaziale - DTA con sede legale s.s. 7 «Appia» km 706+030, Brindisi e c.a.p. 72100 P.I. 02252090747 nella persona del suo legale rappresentante Giuseppe Acierio, nato a Brindisi il 10 giugno 1968 C.F. CRNGPP68R06B180S.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (Allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico Sirio - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'Allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertan-

to, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° settembre 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'Avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 3.081.863,89 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi FSC dell'art. 1 del DD n. 551 del 27 aprile 2020.

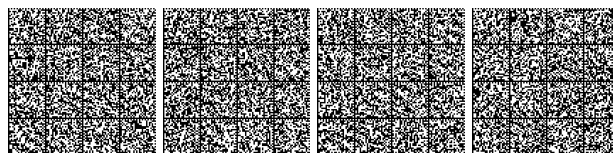
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR potrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'Avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusi-



va del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

#### Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario I.D.S. Ingegneria dei sistemi S.p.a. al rilascio di idonea garanzia fidejussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da Allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2020

*Il direttore generale:* DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2205

#### AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'Avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

sito MIUR: <https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa>

20A06525

DECRETO 30 ottobre 2020.

**Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00876, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020.** (Decreto n. 1723/2020).

#### IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE  
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento ordinario n. 19 – in particolare l'Allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il reg.(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europei per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;



Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015 – 2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014 – 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 184 del 8 agosto 2016;

Visto il Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 – P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le Regole di funzionamento del FSC;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al nr. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'Avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo Avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere

sulla dotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 – Asse II – Azione *cluster* (II.2), e per 170.000.000,00 a valere sul Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015 - 2017» – Programma «Cooperazione pubblico – privato e ricerca industriale» – Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal MUR;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» – Programma «Cooperazione pubblico – privato e ricerca industriale» – Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato Avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le 12 aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziare per l'attuazione dell'Avviso decreto direttoriale 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art. 13, comma 1 del più volte citato Avviso;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'Avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del Partenariato pubblico-privato;



Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'Avviso;

Visto il decreto direttoriale del 28 maggio 2018 prot. n. 1326, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 5 marzo 2019 prot. n. 376 di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'Area di specializzazione «Salute» dell'Avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione «Salute» Allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 18 maggio 2020 prot. n. 7937 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico – finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'Area di specializzazione «Salute» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01\_00876 dal titolo «BIO-D – Sviluppo di biomarcatori diagnostici per la medicina di precisione e la terapia personalizzata» con nota del 5 ottobre 2020 prot. n. 14712;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato Avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'Avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Viste le note del 19 ottobre 2020 prot. n. 15546 e del 23 ottobre 2020 prot. n. 15821 con le quali sono state, rispettivamente, comunicate da questa amministrazione e accettate dal soggetto capofila le variazioni di costo al capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale n. 593 del 2016;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «...tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020...»;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 23 ottobre 2020 prot. n. 15868 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019 prot. n. 21578 inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Salute» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01\_00876 dal titolo «BIO-D – Sviluppo di biomarcatori diagnostici per la medicina di precisione e la terapia personalizzata» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRIO, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 1° ottobre 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di dodici mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'Avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'Avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è DHITECH – Distretto tecnologico High-Tech S.c.a.r.l., con sede legale Via Monteroni, 165 Lecce (LE) c.a.p. 73100 P.I. 03923850758 nella persona del suo legale rappresentante Vittorio Boscia nato a Bari (BA) il 6 giugno 1963 C.F. BSCVTR63H06A662V.



4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel Capitolato tecnico (Allegato 3).

5. La Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Allegato 1 al presente decreto – elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO – riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di Ricerca Industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA – COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'Allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA – COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° ottobre 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'Avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 – 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

#### Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 3.665.312,22 (tre milioni seicentosestantacinquemilatrecentododici/22) nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibi-

lità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'Avviso e dell'art. 1 del decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR potrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

#### Art. 4.

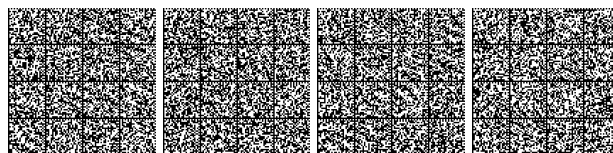
1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'Avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

#### Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti Organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Capitolato tecnico, Disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA – COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del Partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.



2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari, Colosseum Combinatorial Chemistry Centre for Technology C4T S.r.l., Fondazione schena - centro europeo della ricerca sulle malattie renali, fondazione di religione e di culto «Casa Sollievo della Sofferenza» - Opera di San Pio da Pietrelcina, EryDel S.p.a e Innovaal S.c.a.r.l. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da Allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2020

*Il direttore generale:* DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2204*

AVVERTENZA:

*Gli allegati dei decreti relativi all'Avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:*

SITO MIUR

<https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa>.

20A06524

DECRETO 30 novembre 2020.

**Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «LEGOCHIP» nell'ambito del programma FLAG ERA III Call 2019.** (Decreto n. 1739/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE  
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», regi-

strato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui



al Titolo III, Capo IX “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica” del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell’art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell’esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d’investimento e, all’esito dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l’approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l’art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all’art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell’università e della ricerca può disporre l’ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all’art. 18 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all’ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell’art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all’ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell’atto d’obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all’esame degli esperti tecnico scientifici e dell’esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

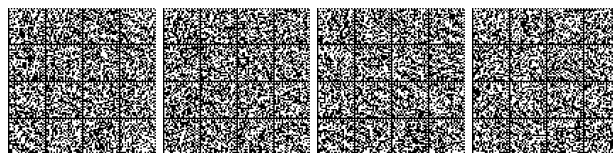
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all’iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l’avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l’altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;



Visto il decreto interministeriale dell'8 settembre 2020, n. 117, reg. UCB in data 15 settembre 2020, con il quale le dotazioni finanziarie dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono state assegnate ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto direttoriale del 30 settembre 2020, n. 1555, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 1676 del 5 ottobre 2020, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al dirigente dell'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza residui e cassa;

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019 registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-31 di riparto del FIRST 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020, reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 825207 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'Eranet cofund FLAG-ERA III e il *Consortium agreement* che disciplina i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando transnazionale FLAG ERA III *Call* 2019, comprensivo delle *Guidelines for Applicants*, pubblicato dall'Eranet FLAG ERA III, «*Joint Transnational Call 2019 for research projects in synergy with the two FET Flagships Graphene Flagship & Human Brain Project*» in data 19 novembre 2018 con scadenza il 19 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 3712 del 6 marzo 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 3125 del 21 novembre 2018;

Vista la decisione finale dell'iniziativa Eranet cofund FLAG-ERA III con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*LEGOCHIP Multifunctional Nanoporous Graphene Integration in Operational Nanophotonic Biosensor Devices*» avente come obiettivo lo sviluppo di un biosensore nanofotonico biofunzionalizzato con molecole di grafene per la quantificazione di microRNA in campioni biologici e con un costo complessivo pari a euro 293.964,75;

Vista la nota n. 19527 del 31 ottobre 2019, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di

finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*LEGOCHIP Multifunctional Nanoporous Graphene Integration in Operational Nanophotonic Biosensor Devices*» e la nota n. 5348 del 7 aprile 2020 che specifica il capitolo di spesa del FIRST 2018;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*LEGOCHIP Multifunctional Nanoporous Graphene Integration in Operational Nanophotonic Biosensor Devices*» figura il seguente proponente italiano:

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

Visto il *Consortium agreement* trasmesso dal beneficiario;

Attesa la comunicazione e-mail del 26 luglio 2020 da parte del segretariato della *Call* di cui trattasi, acquisita per il tramite dell'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, con la quale vengono comunicate le date definitivamente fissate per l'inizio delle attività dei progetti partecipanti alla *Call*;

Dato atto che con la predetta comunicazione la data di inizio del progetto «*LEGOCHIP Multifunctional Nanoporous Graphene Integration in Operational Nanophotonic Biosensor Devices*» è fissata al 1° marzo 2020;

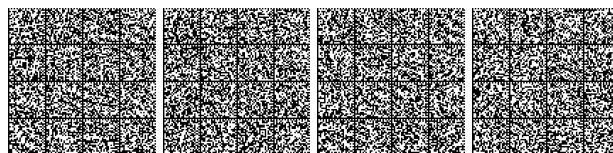
Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 3146093 del 27 ottobre 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 8241929 del 27 ottobre 2020;



Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*LEGO-CHIP Multifunctional Nanoporous Graphene Integration in Operational Nanophotonic Biosensor Devices*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 83.908,57 nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2018, cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-31.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il cofinanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 63.073,81, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'ERANET Cofund sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa FLAG ERA, così come previsto dal contratto n. 825207 fra la Commissione europea e i partner dell'ERA-NET Cofund, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

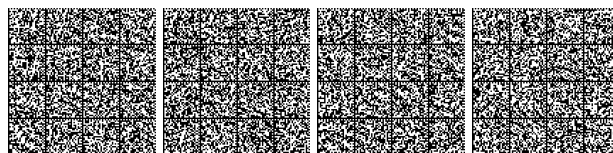
Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato



cate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

#### Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2020

*Il direttore generale:* DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2203*

#### AVVERTENZA:

*Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>*

20A06539

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 novembre 2020.

**Nomina del commissario straordinario della «Preca Brummel S.p.a.», in amministrazione straordinaria.**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Visto il decreto in data 15 ottobre 2020, acquisito agli atti in data 28 ottobre 2020, con il quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Preca Brummel S.p.a., c.f. 06172390152, avente sede legale in Carnago (VA), via Galliano 21, iscritta al registro delle imprese di Varese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, n. 60 - Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2018 in ordine ai criteri da adottare per la designazione dei commissari giudiziali e per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Richiamato il proprio parere del 18 agosto 2020, espresso ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999, con cui, tra l'altro, è stata proposta la designazione a commissario giudiziale del dott. Maurizio De Filippo;

Visto in particolare, l'art. 2, punto (g) della menzionata direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 18 luglio 2019, anche in considerazione della situazione emergenziale in corso;

Ritenuto di dover nominare quale commissario straordinario il dott. Maurizio De Filippo, già designato quale commissario giudiziale in data 18 agosto 2020, al fine di garantire la continuità dell'attività, anche in considerazione della attuale fase emergenziale, nell'ottica di ottimizzare le risorse e valorizzare l'esperienza acquisita, anche per assicurare la continuità aziendale e la tutela dei livelli occupazionali;

Vista la dichiarazione sostitutiva prodotta dal suddetto professionista;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari;



Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Preca Brummel S.p.a. è nominato commissario straordinario il dott. Maurizio De Filippo, nato a Catanzaro il 15 ottobre 1968.

Art. 2.

L'incarico di cui all'art. 1 è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura ed andrà, pertanto, a scadenza, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente Tribunale, con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73

del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione.

Il presente provvedimento è comunicato:

al Tribunale di Milano;  
alla Camera di commercio di Varese;  
alla Regione Lombardia;  
al Comune di Carnago (Va).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2020

*Il Ministro:* PATUANELLI

20A06540

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezevast»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 160/2020 del 21 novembre 2020*

Procedura europea n. NL/H/4864/001-004/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EZEVASt nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica n. 3/A, 35031 Abano Terme - Italia.

Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444018 (in base 10) 1G6DML (in base 32);

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444020 (in base 10) 1G6DMN (in base 32);

«10 mg/10 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444032 (in base 10) 1G6DN0 (in base 32);

«10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444044 (in base 10) 1G6DND (in base 32);

«10 mg/20 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444057 (in base 10) 1G6DNT (in base 32);

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444069 (in base 10) 1G6DP5 (in base 32);

«10 mg/20 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444071 (in base 10) 1G6DP7 (in base 32);

«10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444083 (in base 10) 1G6DPM (in base 32);

«10 mg/40 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444095 (in base 10) 1G6DPZ (in base 32);

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444107 (in base 10) 1G6DQC (in base 32);

«10 mg/40 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444119 (in base 10) 1G6DQR (in base 32);

«10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444121 (in base 10) 1G6DQT (in base 32);

«10 mg/80 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444133 (in base 10) 1G6DR5 (in base 32);

«10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444145 (in base 10) 1G6DRK (in base 32);

«10 mg/80 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444158 (in base 10) 1G6DRY (in base 32);

«10 mg/80 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048444160 (in base 10) 1G6DS0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il prodotto dalla luce.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa contiene 10 mg di ezetimibe e 10, 20, 40 o 80 mg di atorvastatina (come atorvastatina calcio triidrato);

eccipienti:

lattosio monoidrato;  
carbonato di calcio;  
cellulosa microcristallina;  
sodio laurilsolfato [E487];  
croscarmellosa sodica;  
povidone K30;  
idrossipropilcellulosa;  
magnesio stearato;  
polisorbato 80.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG - Liebigstraße 1/2 - Flörsheim am Main - Hessen, 65439, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

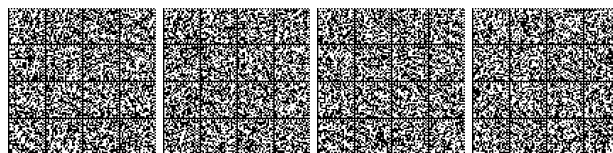
«Ezevast» in aggiunta alla dieta è indicato come terapia sostitutiva per il trattamento di adulti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote e omozigote familiare e non familiare) o con iperlipidemia mista già controllata con atorvastatina ed ezetimibe, somministrati simultaneamente allo stesso livello di dose.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

#### Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A06544****Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro Monico»***Estratto determina n. 1175/2020 del 18 novembre 2020*

Medicinale: SODIO CLORURO MONICO.

Titolare A.I.C.: Monico S.p.a.

Confezione:

«0,45% soluzione per infusione» sacca 500 ml - A.I.C. n. 036710200 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo: cloruro di sodio.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sodio Cloruro Monico» (cloruro di sodio) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A06545****Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo AmaroX»***Estratto determina n. 1178/2020 del 18 novembre 2020*

Medicinale: PANTOPRAZOLO AMAROX.

Titolare A.I.C.: AmaroX Pharma B.V.

Confezioni:

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister PVC/AL/OPA/AL - A.I.C. n. 047213107 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister PVC/AL/OPA/AL - A.I.C. n. 047213119 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister PVC/AL/OPA/AL - A.I.C. n. 047213121 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister PVC/AL/OPA/AL - A.I.C. n. 047213133 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister PVC/AL/OPA/AL - A.I.C. n. 047213145 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in blister PVC/AL/OPA/AL - A.I.C. n. 047213158 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister PVC/AL/OPA/AL - A.I.C. n. 047213160 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister PVC/AL/OPA/AL - A.I.C. n. 047213172 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 047213184 (in base 10).

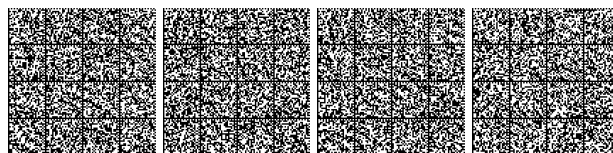
Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Validità prodotto integro: due anni.

Precauzioni particolari per la conservazione: conservare ad una temperatura inferiore a 30°C.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa gastroresistente contiene pantoprazolo sodico sesquidrato, equivalente a 40 mg di pantoprazolo;



eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, idrossipropilcellulosa, calcio stearato sodio carbonato, sodio lauril solfato;

rivestimento della compressa: ipromellosa, ferro ossido giallo (E 172), glicole propilenico, titanio diossido (E 171), acido metacrilico/etilacrilato copolimero (1:1), trietilcitrate, polisorbato 80;

inchiostro di stampa: gommalacca, ferro ossido nero (E172), glicole propilenico.

Produttore del principio attivo: Hetero Drugs Limited, (UNIT-I) - Sy.No.213, 214 and 255 - Bonthapally Village, Gummadidala Mandal - Sangareddy District, 502 313, Telangana - India.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Hetero Labs Ltd - Unit V - TSIIC Formulation SEZ, S. No. 439, 440, 441 & 458 - Polepally Village, Jadcherla Mandal - 509 301 Telangana - India.

Confezionamento secondario, controllo di qualità e rilascio dei lotti: Pharmicare Healthcare Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park - Paola, PLA 3000 - Malta.

Indicazioni terapeutiche:

«Pantoprazolo Amaro» è indicato negli adulti e adolescenti a partire dai dodici anni di età per: esofagite da reflusso;

«Pantoprazolo Amaro» è indicato negli adulti per:

eradicazione dell'*Helicobacter pylori* (*H. pylori*) in associazione a terapia antibiotica adeguata in pazienti con ulcera associata a *H. pylori*;

ulcera gastrica e duodenale;

sindrome di Zollinger-Ellison e altri stati patologici caratterizzati da ipersecrezione.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

#### Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Amaro» (pantoprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

#### Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

#### Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

#### Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato nel portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiorn-

namento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06546

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan/Amlodipina/Idroclorotiazide Mylan».

Estratto determina n. 1182/2020 del 18 novembre 2020

Medicinale: OLMESARTAN/AMLODIPINA/IDROCLOROTIAZIDE MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Confezioni:

«20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997010 (in base 10);

«20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997022 (in base 10);

«40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997034 (in base 10);

«40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997046 (in base 10);

«40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997059 (in base 10);

«40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997061 (in base 10);

«40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997073 (in base 10);

«40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997085 (in base 10);

«40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997097 (in base 10);

«40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997109 (in base 10);

«20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997111 (in base 10);

«20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997123 (in base 10);

«40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997135 (in base 10);

«40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997147 (in base 10);

«40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997150 (in base 10);

«40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997162 (in base 10);

«40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997174 (in base 10);

«40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997186 (in base 10);

«40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997198 (in base 10);

«40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047997200 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: olmesartan medoxomil, amlodipina (come amlodipina besilato) e idroclorotiazide;

eccipienti:

nucleo della compressa: povidone, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, lattosio monoidrato, magnesio stearato;

rivestimento «Olmesartan/Amlodipina/Idroclorotiazide Mylan» 20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film: alcool polivinili-



lico (E1203), titanio diossido (E171), macrogol (E1521), talco (E553b), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro nero (E172), ossido di ferro rosso (E172);

rivestimento «Olmesartan/Amlodipina/Idroclorotiazide Mylan» 40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film: alcool polivinilico (E1203), titanio diossido (E171), macrogol (E1521), talco (E553b), ossido di ferro giallo (E172);

rivestimento «Olmesartan/Amlodipina/Idroclorotiazide Mylan» 40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film: alcool polivinilico (E1203), titanio diossido (E171), macrogol (E1521), talco (E553b), ossido di ferro giallo (E172);

rivestimento «Olmesartan/Amlodipina/Idroclorotiazide Mylan» 40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film: alcool polivinilico (E1203), titanio diossido (E171), macrogol (E1521), talco (E553b), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172);

rivestimento «Olmesartan/Amlodipina/Idroclorotiazide Mylan» 40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film: alcool polivinilico (E1203), titanio diossido (E171), macrogol (E1521), talco (E553b), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172).

#### Produttori del principio:

amlodipina besilato: Hetero Drugs Limited - Unit-I, Survey Nos. 213, 214 & 255, Gummadidala Mandal, Sangareddy District, Bonthalpally Village, Telangana - India-502 313;

idroclorotiazide: CTX Life Sciences Pvt. Limited - Block No. 251-252 - Sachin - Magdalla Road, GIDC Sachin - Surat, Gujarat - India-394 230;

olmesartan medoxomil: MSN Laboratories Private Limited - Sy. No. 317, 320, 321, 322, 323, 604, & 605, Patancheru Mandal, Sangareddy District, Rudraram Village, Telangana - India-502 329.

Produttori del prodotto finito: Intas Pharmaceuticals Limited - Plot No. 5-14, Pharmez, Near Village Matoda, Sarkhej/Bavla Highway, NH-8A, Matoda, Ahmedabad, Gujarat IN-382213 - India.

#### Confezionamento primario e secondario:

Intas Pharmaceuticals Limited - Plot No. 5-14, Pharmez, Near Village Matoda, Sarkhej/Bavla Highway, NH-8A, Matoda, Ahmedabad, Gujarat IN-382213 - India;

Laboratori Fundació DAU (*For primary and secondary packaging*) C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040 Barcelona - Spagna;

Accord Healthcare Limited (*For primary and secondary packaging*) Edgefield Avenue, Newcastle Upon Tyne, NE3 3NB - Regno Unito (Fawdon site);

Accord UK Limited (*For primary and secondary packaging*) Whiddon Valley, Barnstaple, EX32 8NS - Regno Unito (Branstaple site);

Synoptis Industrial Sp.z.o.o. (*For primary and secondary packaging*) Ul. Rabowicka 15, 62-020 Swarzędz - Polonia.

#### Controllo di qualità:

Intas Pharmaceuticals Limited - Plot No. 5-14, Pharmez, Near Village Matoda, Sarkhej/Bavla Highway, NH-8A, Matoda, Ahmedabad, Gujarat IN-382213 - India;

Laboratori Fundació DAU (*For Chemical, physical and microbiological testing*) C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040 Barcelona - Spagna;

Wessling Hungary Kft (*For Chemical and physical testing*) Anonymus u. 6, Budapest, 1045 - Ungheria;

Pharmadox Healthcare Limited (*For Chemical, physical and microbiological testing*) KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000 - Malta;

Pharmavalid Ltd. Microbiological Laboratory (*For Chemical, physical and microbiological testing*) Tátra u. 27/b., Budapest, 1136 - Ungheria.

#### Rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o. - Ul. Lutomska 50, 95-200, Pabianice - Polonia;

Pharmadox Healthcare Limited - KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000 - Malta;

Laboratori Fundació DAU - C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040 Barcelona - Spagna;

Synoptis Industrial Sp.z.o.o. - Ul. Rabowicka 15, 62-020 Swarzędz - Polonia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale:

terapia additiva: «Olmesartan/Amlodipina/Idroclorotiazide Mylan» è indicato in pazienti adulti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata dall'associazione di olmesartan medoxomil e amlodipina assunti come formulazione bicomponente;

terapia sostitutiva: «Olmesartan/Amlodipina/Idroclorotiazide Mylan» è indicato come terapia sostitutiva in pazienti adulti la cui pressione arteriosa sia adeguatamente controllata dall'associazione di olmesartan medoxomil, amlodipina e idroclorotiazide, assunti come una formulazione bicomponente (olmesartan medoxomil e amlodipina o olmesartan medoxomil e idroclorotiazide) e una formulazione monocomponente (idroclorotiazide o amlodipina).

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

#### Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olmesartan/Amlodipina/Idroclorotiazide Mylan» (olmesartan medoxomil/amlodipina/idroclorotiazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

#### Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

#### Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

#### Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06547



# **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil/Amlodipina/Iidroclorotiazide Intas».**

*Estratto determina n. 1183/2020 del 18 novembre 2020*

Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA/IDROCLOROTIAZIDE INTAS.

Titolare A.I.C.: Intas Third Party Sales 2005, S.L.

Confezione: «20 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999014 (in base 10).

Confezione: «20 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999026 (in base 10).

Confezione: «20 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999038 (in base 10).

Confezione: «20 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999040 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999053 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999065 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999077 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999089 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999091 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999103 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999115 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999127 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999139 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999141 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999154 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999166 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999178 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999180 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999192 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999204 (in base 10).

Confezione: «20 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999216 (in base 10).

Confezione: «20 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999228 (in base 10).

Confezione: «20 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999230 (in base 10).

Confezione: «20 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999242 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999255 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999267 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999279 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999281 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999293 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999305 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999317 (in base 10).

Confezione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999329 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999331 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999343 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999356 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999368 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999370 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999382 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999394 (in base 10).

Confezione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 047999406 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: olmesartan medoxomil, amlodipina (come besilato) e idroclorotiazide;

eccipienti:

nucleo della compressa:

povidone;

amido di mais pregelatinizzato;

cellulosa microcristallina;

silice colloidale anidra;

lattosio monoidrato;

magnesio stearato;

rivestimento:

alcol polivinilico (E1203);

titanio diossido (E171);

macrogol (E1521);

talco (E553b);

ossido di ferro giallo (E172).

Produttori dei principi attivi:

amlodipina besilato: Hetero Drugs Limited, Unit-I, Survey Nos. 213, 214 & 255, Gummadidala Mandal, Sangareddy District, Bonthapally Village, Telangana, 502 313 - India;

idroclorotiazide: CTX Life Sciences Pvt. Limited, Block No. 251-252, Sachin - Magdalla Road, GIDC Sachin, Surat, Gujarat, 394 230 - India;

olmesartan medoxomil: MSN Laboratories Private Limited, Sy. No. 317, 320, 321, 322, 323, 604, & 605, Patancheru Mandal, Sangareddy District, Rudram Village, Telangana, India-502 329.

Produttori del prodotto finito: Intas Pharmaceuticals Limited, Plot No. 5-14, Pharmez, Near Village Matoda, Sarkhej/Bavla Highway, NH-8A, Matoda, Ahmedabad, Gujarat -382213, India.

Confezionamento primario e secondario:

Laboratori Fundació DAU, C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040 Barcelona, Spagna;

Accord Healthcare Limited, Edgefield Avenue, Newcastle Upon Tyne, NE3 3NB, Regno Unito;

Accord UK Limited Whiddon Valley, Barnstaple, EX32 8NS, Regno Unito;

Synoptis Industrial Sp. z o. o., ul. Rabowicka 15, 62-020 Swarzędz, Polonia.

Controllo di qualità:

Wessling Hungary Kft Anonymus u. 6, Budapest, 1045, Ungheria;

Pharmavalid Ltd. Microbiological, Laboratory Tátra u. 27/b., Budapest, 1136, Ungheria;



Laboratori Fundació DAU C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040 Barcelona, Spagna;

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta.

Rilascio dei lotti:

Laboratori Fundació DAU, C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040, Barcelona, Spagna;

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta;

Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o., Ul. Lutomierska 50, 95-200, Pabianice, Polonia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Terapia additiva: «Olmesartan medoxomil/Amlodipina/Idroclorotiazide Intas» è indicato in pazienti adulti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata dall'associazione di olmesartan medoxomil e amlodipina assunti come formulazione bicomponente.

Terapia sostitutiva: «Olmesartan medoxomil/Amlodipina/Idroclorotiazide Intas» è indicato come terapia sostitutiva in pazienti adulti la cui pressione arteriosa sia adeguatamente controllata dall'associazione di olmesartan medoxomil, amlodipina e idroclorotiazide, assunti come una formulazione bicomponente (olmesartan medoxomil e amlodipina o olmesartan medoxomil e idroclorotiazide) e una formulazione mono-componente (idroclorotiazide o amlodipina).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olmesartan medoxomil/Amlodipina/Idroclorotiazide Intas» (olmesartan medoxomil, amlodipina e idroclorotiazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

#### *Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiorn-

namento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A06548**

### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Teva Pharma».**

*Estratto determina n. 1187/2020 del 18 novembre 2020*

Medicinale: GABAPENTIN TEVA PHARMA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V.

Confezioni:

«300 mg capsule rigide» 200 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 036698470 (in base 10);

«400 mg capsule rigide» 200 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 036698482 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione:

principio attivo: Gabapentin.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gabapentin Teva Pharma» (gabapentin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

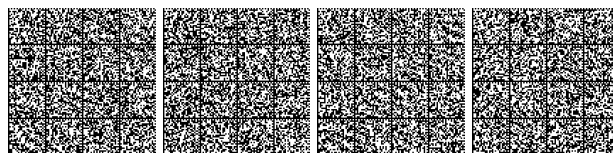
#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A06549**



# Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride AmaroX».

*Estratto determina n. 1189/2020 del 18 novembre 2020*

Medicinale: FINASTERIDE AMAROX.

Titolare A.I.C.: AmaroX Pharma GMBH.

Confezioni:

«1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL - A.I.C. n. 047682012 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL - A.I.C. n. 047682024 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL - A.I.C. n. 047682036 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL - PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 047682048 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL - PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 047682051 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL - PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 047682063 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL - PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 047682075 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL - PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 047682087 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL - PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 047682099 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL - PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 047682101 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: finasteride.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato;

Cellulosa microcristallina;

Amido pregelatinizzato;

Sodio amido glicolato;

Sodio docusato;

Magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: Finasteride AmaroX 1 mg:

Ipromellosa (E464);

Titanio diossido (E171);

Talco;

Ferro ossido giallo (E172);

Ferro ossido rosso (E172);

Rivestimento della compressa Finasteride AmaroX 5 mg:

Ipromellosa (E464);

Titanio diossido (E171);

Lacca di alluminio indaco carminio (E132);

Talco;

Ossido di ferro giallo (E172).

Produttore/i del principio attivo:

Hetero Labs Limited - UNIT I

S. No. 10, I.D.A., Gaddapotharam Village,

Jinnaram Mandal,

Sangareddy District, Telangana

India.

Produttore/i del prodotto finito:

Hetero Labs Limited - UNIT III

Survey 22-110

Industrial Development Area,

Jeedimetla

Hyderabad

Telangana

India - 500055

Confezionamento primario e secondario:

Hetero Labs Limited - UNIT III

Survey 22-110

Industrial Development Area,

Jeedimetla

Hyderabad

Telangana

India

Confezionamento secondario:

Pharmadox Healthcare Ltd

Kordin Industrial Park

Paola PLA 3000;

Malta.

Controllo di qualità:

Pharmadox Healthcare Ltd

Kordin Industrial Park

Paola PLA 3000;

Malta;

Hetero Labs Limited - UNIT III

Survey 22-110

Industrial Development Area,

Jeedimetla

Hyderabad

Telangana

India.

Rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd

Kordin Industrial Park

Paola, PLA 3000;

Malta.

Indicazioni terapeutiche: Finasteride AmaroX 1 mg è indicato negli uomini di età compresa tra diciotto e quarant'anni per il trattamento degli stati precoci di alopecia androgenetica. Finasteride AmaroX 1 mg stabilizza il processo di alopecia androgenetica. Non è stata stabilita l'efficacia nella recessione bitemporale e nello stadio terminale della perdita dei capelli.

Finasteride AmaroX 5 mg è indicato per il trattamento e il controllo dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) nei pazienti con prostata ingrossata per:

indurre la regressione della prostata ingrossata, migliorare il flusso urinario e migliorare i sintomi associati alla IPB

ridurre l'incidenza della ritenzione urinaria acuta e la necessità di intervento chirurgico comprese la resezione transuretrale della prostata (TURP) e la prostatectomia.

Finasteride AmaroX 5 mg compresse deve essere somministrato solo in pazienti con prostata ingrossata (volume prostatico superiore a circa 40 ml).

## Classificazione ai fini della rimborsabilità

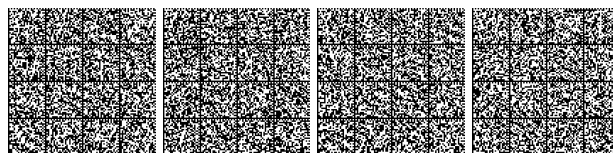
Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

## Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Finasteride AmaroX» (finasteride) è la seguente:

per la confezione con A.I.C. nn. 047682012, 047682024 e 047682036: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per la confezione con A.I.C. nn. 047682048, 047682051, 047682063, 047682075, 047682087, 047682099 e 047682101: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).



*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE è pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A06550****Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide Sandoz».***Estratto determina n. 1190/2020 del 18 novembre 2020*

Medicinale: DORZOLAMIDE SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Confezioni:

«20 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in MDPE con contagocce da 5 ml - A.I.C. n. 047053018 (in base 10);

«20 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in MDPE con contagocce da 5 ml - A.I.C. n. 047053020 (in base 10);

«20 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi in MDPE con contagocce da 5 ml - A.I.C. n. 047053032 (in base 10).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo prima apertura usare entro ventotto giorni.

Composizione:

principio attivo: dorzolamide (come cloridrato);

eccipienti: mannitolo, sodio citrato, idrossietilcellulosa, sodio idrossido (per la regolazione del *pH*), benzalconio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore/i del principio attivo:

Assia Chemical Industries Ltd. Teva-Tech Site - Neot-Hovav Eco-Industrial Park - Emek Sara, Be'er Sheva 8412316 - Israele;

Crystal Pharma S.A.U. Parque Tecnológico De Boecillo Parcela 105 Boecillo, Valladolid - 47151 Spagna.

Produttore del prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti: Famar A.V.E. Alimos Plant, Agiou Dimitriou str. 63 Alimos, Attiki 17456 - Grecia.

Confezionamento secondario e controllo dei lotti: Pharmathen S.A. Dervenakion 6 Pallini, Attiki 15351 - Grecia.

Controllo dei lotti: Famar A.V.E. Avlon Plant 48th Km National Road Athens-Lamia Avlona Attiki 19011 - Grecia.

Confezionamento secondario: UPS Healthcare Italia S.r.l. Via Formellese Km 4,300 - 00060 Formello (RM) - Italia.

Rilascio dei lotti:

Famar A.V.E. Alimos Plant, Agiou Dimitriou str. 63 Alimos, Attiki 17456 - Grecia;

Pharmathen S.A. Dervenakion 6 Pallini, Attiki 15351 - Grecia.

Indicazioni terapeutiche:

«Dorzolamide Sandoz» è indicato:

come terapia di associazione ai beta-bloccanti,

in monoterapia in pazienti che non rispondono ai beta-bloccanti o nei quali i beta-bloccanti siano controindicati,

Nel trattamento dell'ipertensione intra-oculare in pazienti con:

ipertensione oculare,

glaucoma ad angolo aperto,

glaucoma pseudo-esfoliativo.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dorzolamide Sandoz» (dorzolamide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

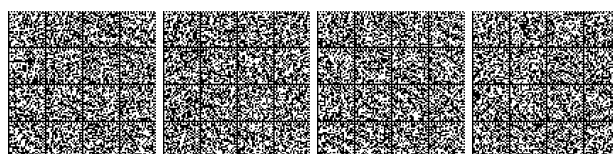
Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE è pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A06551**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arsenico Triossido Sandoz».

*Estratto determina n. 1191/2020 del 18 novembre 2020*

Medicinale: ARSENICO TRIOSSIDO SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Confezione: «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 047438015 (in base 10).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

arsenico triossido;

eccipienti:

sodio idrossido (E524);

acido cloridrico (per la regolazione del pH) (E507);

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore/i del principio attivo:

Umicore Argentina - 14 Street, Building # 229 - B1629MXA - Pilar Industrial Park, Buenos Aires Province, Argentina.

Produttore del prodotto finito:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG - Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Austria.

Confezionamento primario e secondario:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG - Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Austria.

Controllo dei lotti:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG - Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Austria;

LS SE & Co. KG - Mangelsfeld 4, 5, 6 - 97708 BadBocklet - Großenbrunn - Germania.

Rilascio dei lotti:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG - Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Austria.

Indicazioni terapeutiche: l'arsenico triossido è indicato per l'induzione della remissione e come terapia di consolidamento in pazienti adulti affetti da:

leucemia promielocitica acuta (LPA) di nuova diagnosi a rischio basso/intermedio (conta leucocitaria  $\leq 10 \times 10^3 / \mu\text{L}$ ) in combinazione con acido all-trans retinoico (ATRA);

leucemia promielocitica acuta (LPA) recidivata/refrattaria (il trattamento precedente deve aver incluso un retinoide e chemioterapia) caratterizzata dalla presenza della traslocazione t(15;17) e/o dalla presenza del gene leucemia promielocitica/recettore alfa dell'acido retinoico (PML/RAR-alfa).

Il tasso di risposta all'arsenico triossido di altri sottotipi di leucemia mieloide acuta non è stato esaminato.

### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Arsenico Triossido Sandoz» (arsenico triossido) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

### *Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06552

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

### Avviso a valere sui Libretti smart e sui buoni fruttiferi postali

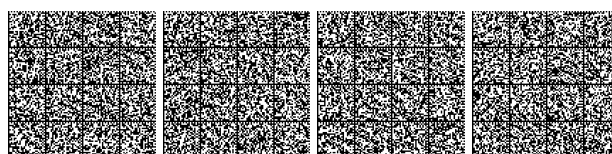
Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, e successive modificazioni, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende disponibile, a partire dal 2 dicembre 2020 e fino al 28 gennaio 2021, una nuova offerta supersmart «Premium Digital 270 giorni» - della durata di 270 giorni, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 0,70%, sottoscrivibile solo online, destinata ai titolari di libretto smart - che consente di accantonare, in tutto o in parte, esclusivamente le somme che incrementano la liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal libretto smart e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del libretto smart, rilevati alla data del 25 novembre 2020.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere la predetta offerta in qualsiasi momento, senza pregiudizio per le offerte e gli accantonamenti già attivati e dandone adeguata comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul libretto smart e non accantonate sono remunerate al tasso base *pro tempore* vigente, ad oggi pari allo 0,001%.

Si rende noto, altresì, che a valere sulle offerte supersmart attualmente in essere, sempre a decorrere dalla medesima data, l'importo minimo delle somme accantonate è pari euro 1.000,00, incrementabile per euro 50,00 e multipli e il numero massimo di accantonamenti è pari a dieci accantonamenti su base giornaliera per un massimo di sessanta accantonamenti attivi da intendersi cumulativamente per tutte le Offerte supersmart.

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a., sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it) nonché sul sito internet della CDP S.p.a. [www.cdp.it](http://www.cdp.it), è a disposizione il foglio informativo contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici delle operazioni.



Infine, si rende noto che, con riferimento ai buoni fruttiferi postali BFPEuropa serie «EL104A160218», emessi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) dal 18 febbraio 2016 al 28 marzo 2016, CDP S.p.a. assume l'impegno a restituire ai titolari l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo, relativa alle sole annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 che, in occasione del rimborso alla scadenza naturale, avrebbe determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet [www.poste.it](http://www.poste.it) e [www.cdp.it](http://www.cdp.it)

**20A06706**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Domanda di modifica della denominazione registrata «Münchener Bier».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 398 del 23 novembre 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Münchener Bier» presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Birra», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale

per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: [pqai4@politicheagricole.it](mailto:pqai4@politicheagricole.it); pec: [saq4@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq4@pec.politicheagricole.gov.it)), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

**20A06542**

### Domanda di modifica della denominazione registrata «Volailles D'Ancenis».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 395 del 20 novembre 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Volailles d'Ancenis» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Carni fresche (e frattaglie)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

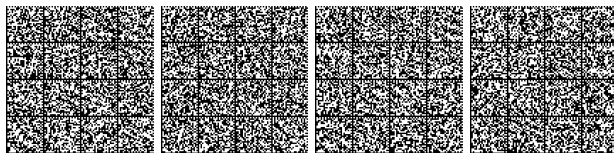
Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: [pqai4@politicheagricole.it](mailto:pqai4@politicheagricole.it); pec: [saq4@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq4@pec.politicheagricole.gov.it)), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

**20A06543**MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-299) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

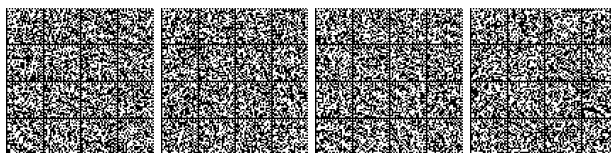
**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

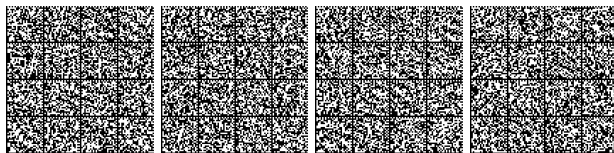
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

|               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo A</b> | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:<br>(di cui spese di spedizione € 257,04)*<br>(di cui spese di spedizione € 128,52)*                                               | - annuale € <b>438,00</b><br>- semestrale € <b>239,00</b> |
| <b>Tipo B</b> | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:<br>(di cui spese di spedizione € 19,29)*<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)*                   | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b> | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:<br>(di cui spese di spedizione € 41,27)*<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)*                                                       | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b> | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:<br>(di cui spese di spedizione € 15,31)*<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)*                                        | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b> | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:<br>(di cui spese di spedizione € 50,02)*<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)*  | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b> | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 383,93)*<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € <b>819,00</b><br>- semestrale € <b>431,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico                 | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abbonamento annuo                                            | € <b>190,00</b> |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € <b>180,50</b> |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)               | € 18,00         |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

